

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



**Parere dell'OREF sulla
proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto il
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
PER L'ESERCIZIO 2022**

ORGANO DI REVISIONE

—
Dott. Valerio Lenzi

Verbale n. 2 del 28/02/2022

Oggetto: parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2022 relativa al fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di febbraio, l'OREF del Comune di Civitella del Tronto, Dott. Valerio Lenzi, analizza quanto necessario per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2022 relativa allo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2022.

Premesso che:

- il Revisore è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 aprile 2020;
- in data 21 febbraio 2022 ha ricevuto copia della proposta di delibera in argomento;

Visti:

- l'articolo 1 della L. 145/2018 che nell'attuale formulazione, tra l'altro, stabilisce:
 - al comma 859 che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
 - a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 - al comma 861 che a partire dall'anno 2021 gli indicatori di cui ai commi 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
 - al comma 862 che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- al comma 863 che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;
- lo Statuto Comunale;
 - i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Preso atto:

- che nella determinazione esaminata si propone di stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel redigendo bilancio di previsione esercizio 2022, alla missione 20, programma 3, titolo I, macroaggregato 10, il fondo di garanzia dei debiti commerciali per un importo di euro 156.879,35;
- che nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto che precede dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi che saranno approvate.

Tanto premesso, visto e preso atto, il sottoscritto revisore Unico, limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2022 avente ad oggetto il "*Fondo garanzia Debiti Commerciali per l'esercizio 2022*".

Civitella del Tronto (Te), 28/02/2022

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Valerio Lenzi

